



DECISIONE N. 1/2020
PROCEDIMENTO N. 1/FICK/2020

Il Tribunale Federale composto da:

Prof. Avv. Massimo Nuzzo – Presidente

Avv. Flaminia Longobardi – Componente

Avv. Stefano Ciulli – Componente

in esito a riunione in camera di consiglio fuori udienza, sciogliendo la riserva assunta in data 28 settembre 2020, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. 1/2020 nei confronti del:

- Sig. Filippo Aversa;

a fronte dell'atto di deferimento della Procura Federale FICK (ora in avanti anche soltanto "Procura") del 5 marzo 2020, per violazione del principio di lealtà e correttezza di cui all'art. 3, lettera a) del Regolamento di Giustizia Federale (ora in avanti anche soltanto "Regolamento" o "RGF").

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento distinto al n. 1/2020 è stato avviato dalla Procura a seguito di una segnalazione ricevuta in data 14 luglio 2019 dal tesserato Sig. Maurizio Pelli, consigliere della D.A.C. nonché giudice arbitro principale della giornata di campionato under 14 di canoa polo svoltasi a Roma in data 13/14 luglio 2019, secondo la quale l'odierno incolpato «*essendo sprovvisto di C.A. si presentava ad arbitrare comunicando un nominativo diverso, Aversa Gianmarco della stessa società ma non presente alla manifestazione e facendolo registrare nella gara n° 8 del succitato campionato*».

Dalla documentazione allegata al deferimento emergerebbe che il Sig. Filippo Aversa abbia esercitato la funzione di Collaboratore Arbitro (ora in avanti seguito anche soltanto "C.A.") dell'incontro tra Canoa Club Napoli e Polisportiva Canottieri Catania ASD sebbene sprovvisto della relativa qualifica. Inoltre, dal referto arbitrale consterebbe l'indicazione del Sig. Gianmarco Aversa quale effettivo C.A. dell'incontro, in luogo dell'incolpato, malgrado il primo non fosse materialmente presente a detta manifestazione sportiva.

La Procura ha pertanto esercitato l'azione disciplinare per violazione dell'art. 3, lett. a), Regolamento, proponendo l'irrogazione all'incolpato della sanzione della squalifica.

All'udienza del 28 settembre 2020, tenutasi mediante apposita piattaforma telematica, è intervenuto, per l'incolpato, l'Avv. Ottaviano Gueli, in sostituzione dell'Avv. Orazio Strazzeri.

Per la Procura, sono intervenuti il Procuratore Federale, Avv. Francesco Paolo Maresca e il Viceprocuratore Avv. Francesco Schippa, i quali, nel riportarsi integralmente ai documenti versati in atti, hanno richiamato le motivazioni che hanno portato alla richiesta di deferimento.



Il Presidente ha dunque concesso la parola all'Avv. Strazzeri, il quale, sui fatti oggetto del deferimento, tra l'altro e come diffusamente indicato nel verbale di udienza, ha dedotto in sintesi:

- l'assenza di elementi atti a dimostrare che all'epoca dei fatti il Sig. Aversa fosse sprovvisto di abilitazione "C.A.", confermandone l'assoluta buona fede;
- l'insussistenza di interesse alcuno dell'Aversa ad arbitrare sotto falso nome, avendo egli al contrario arbitrato nella certezza della propria qualifica di C.A.;
- che il Sig. Maurizio Pelli, nonostante il ruolo di consigliere D.A.C. e giudice arbitro principale della giornata di campionato di cui all'episodio oggetto di deferimento, nulla obiettò in quel momento circa la regolarità dell'arbitraggio, tanto da procedere egli stesso a convalidare il risultato acquisito.

L'Avv. Gueli ha dunque insistito per il proscioglimento dell'incolpato.

La Procura Federale, all'esito, alla luce degli accertamenti complessivi e delle deduzioni richiamate, ha rilevato in udienza che le risultanze acquisite dimostrino nel loro complesso il comportamento in buona fede del Sig. Aversa ed ha dunque richiesto il proscioglimento dell'incolpato, rinunciando alle istanze istruttorie già formulate.

Sulla scorta delle dette conclusioni delle parti, il Tribunale si è riservato di decidere in separata camera di consiglio.

A scioglimento della riserva assunta in data 28 settembre 2020, il Tribunale, nella riunione in camera di consiglio del 12 ottobre 2020, dispone come in appresso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ritiene che dagli atti e dai documenti depositati non emergano elementi sufficienti ed univoci per adottare un provvedimento di colpevolezza a carico del Sig. Filippo Aversa.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE FEDERALE

DICHIARA

Il Sig. Filippo Aversa non responsabile della violazione ipotizzata a suo carico.

Così deciso in Roma il 15 ottobre 2020.

Avv. Prof. Massimo NUZZO (Presidente)
Avv. Flaminia LONGOBARDI (Componente)
Avv. Stefano CIULLI (Componente)

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI